



DECRETO N. 792/13

*Università degli Studi della Toscana*  
*Il Rettore*

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTA** la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 del 08.06.2012;

**VISTO** il "Regolamento per il conferimento di incarichi nei corsi di insegnamento" emanato con D.R. n. 664/11 del 19.07.2011 e modificato con D.R. n. 739/13 del 25.07.2013;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2013 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

**RILEVATO** che la formulazione dell'art. 8 comma 1 del vigente Regolamento vieta l'assunzione di incarichi per lo svolgimento di attività didattica per il personale tecnico-amministrativo;

**RITENUTO**, quindi, necessario adeguare il regime delle incompatibilità del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento" al disposto della sentenza della Corte Costituzionale così come di seguito riportato:

*"Art. 8 Regime delle incompatibilità*

*1 Per i contratti di insegnamento oggetto del presente Regolamento vigono le incompatibilità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni di Ateneo.*

*2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla-osta ai sensi della normativa vigente";*

**DECRETA**

Art. 1

E' modificato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio", secondo il seguente testo:



DECRETO N. 792/13

*Università degli Studi della Tuscia*  
*Il Rettore*

*“Art. 8 Regime delle incompatibilità*

*1 Per i contratti di insegnamento oggetto del presente Regolamento vigono le incompatibilità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni di Ateneo.*

*2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposito nulla-osta ai sensi della normativa vigente”;*

Art. 2

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.

Il Regolamento allegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto all'albo ufficiale dell'università.

Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito di Ateneo (Normativa – Regolamenti relativi al personale).

Viterbo, 29.08.2013

IL DECANO

Prof. Alberto Beretta Anguissola

*Alberto Beretta Anguissola*